



Viale San Martino, is. 11

98123 MESSINA

ITALIA

Tel/Fax: 090 6514789

Cell.: 333 3600682

mediterraneanatura@alice.it

STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PER LA NATURA

In inglese "MEDITERRANEAN ASSOCIATION FOR NATURE" con sigla MAN

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 05/05/2013

ART.1 - DENOMINAZIONE

L'Associazione Mediterranea per la Natura, in inglese "MEDITERRANEAN ASSOCIATION FOR NATURE" con sigla "M.A.N", è un'associazione nazionale apolitica, apartitica ed aconfessionale. Non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di utilità e solidarietà sociali.

Finché manterrà i requisiti e il riconoscimento di cui al D.L.vo 460/1997, sez. II, l'Associazione utilizzerà la locuzione "ONLUS" (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) nella denominazione, nei segni distintivi ed in tutte le comunicazioni aventi rilevanza interna ed esterna.

ART.2 – FINALITÀ

L'Associazione, nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), n. 10 del D.Lgs. 460/97, si propone lo scopo di contribuire alla conservazione della natura e alla tutela dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i..

Attua altresì la difesa del paesaggio, del territorio, delle risorse naturali ed energetiche, promuovendo il corretto utilizzo delle stesse e delle fonti rinnovabili di energia.

ART. 3

Per il perseguimento degli scopi statutari di utilità e solidarietà sociale l'Associazione:

- conduce progetti di sensibilizzazione ed educazione sulle problematiche ambientali;
- realizza e gestisce centri didattici sull'ambiente;
- gestisce aree naturali protette;
- acquisisce in gestione, affitto, concessione o proprietà, aree di rilevante interesse naturalistico, anche a livello internazionale, per finalità di conservazione;
- gestisce ed organizza campi di studio, di protezione e di formazione a carattere naturalistico;
- effettua e promuove corsi di escursionismo, il recupero, la segnaletica, la manutenzione di sentieri e percorsi escursionistici in genere;
- promuove interventi di conservazione della fauna selvatica, sia terrestre che acquatica, anche mediante la realizzazione e la gestione di appositi centri di recupero;
- istituisce, realizza e/o gestisce strutture deputate alla conservazione e alla salvaguardia della fauna, della flora e degli habitat;
- istituisce e gestisce servizi di vigilanza ittico-venatoria e ambientale;
- promuove ed organizza iniziative connesse alle tematiche dell'ecologia della mente e del corpo, mediante la riscoperta dei benefici apportati dal contatto con l'ambiente naturale e con gli animali domestici (pet-therapy);
- combatte il commercio e la detenzione di animali e piante prelevati in natura, secondo le disposizioni delle leggi vigenti in materia;

- alleva fauna e produce flora tipica mediterranea, da destinarsi ad interventi di conservazione e di restauro ambientale, nel rispetto della normativa vigente;
- gestisce qualsiasi attività che comporti la valorizzazione del rapporto uomo-ambiente e uomo-animali, specialmente a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche o psichiche, economiche, sociali o familiari;
- promuove la lotta all'inquinamento ed all'uso irrazionale delle risorse anche mediante studi e proposte sulle fonti energetiche rinnovabili;
- promuove la salvaguardia e la valorizzazione degli usi civici, dei demani collettivi e dei demani pubblici, quali beni ed istituti funzionali alla tutela dell'ambiente;
- promuove collaborazioni e convenzioni con altre associazioni ambientaliste e con enti pubblici e privati per il raggiungimento in vario modo di obiettivi comuni, purchè coerenti con le finalità del presente statuto;
- assume iniziative rivolte alla tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente, anche costituendosi parte civile.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra riportate, se non direttamente connesse alle finalità statutarie, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 460/97.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie e la realizzazione delle attività direttamente connesse l'Associazione può proporre gli strumenti di tutela giudiziaria ritenuti idonei innanzi a tutte le giurisdizioni: amministrative, civili, penali, contabili etc..

ART. 4 – SEDE

L'Associazione ha sede in Messina. Può costituire sedi secondarie ovunque lo ritenga opportuno.

ART. 5 – SOCI

L'Associazione è composta da soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Non hanno alcuna particolare prerogativa.

Sono soci ordinari tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, condividendo gli scopi associativi, presentino domanda di ammissione e siano ammessi.

Chi desidera aderire all'Associazione deve fare pervenire al Consiglio Direttivo un'apposita domanda di adesione, che rechi la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e la precisazione di avere preso visione dello statuto e di accettarlo.

Il Consiglio Direttivo, valutata la domanda di adesione e la condivisione delle finalità, delibera entro sessanta giorni. In caso di silenzio la richiesta si ritiene respinta.

Il diniego può essere impugnato tramite istanza di riesame, da inoltrare al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci:

- assumono la qualifica a tempo indeterminato escludendosi tassativamente ogni forma di adesione e partecipazione temporanee;
- hanno diritto di voto in assemblea, se di maggiore età, su tutti gli argomenti posti all'OdG. ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e dei rendiconti e per la elezione degli organi dell'Associazione, con le limitazioni di cui all'art. 12;
- possono candidarsi ed accedere a tutte le cariche sociali, salvo le limitazioni di cui agli artt. 12 e 14;

- hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare e a collaborare a tutte le attività e manifestazioni sociali organizzate;
- sono tenuti al pagamento delle quote sociali, stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- devono svolgere attività a favore dell'Associazione;
- hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di recapito;
- sono tenuti ad un comportamento corretto e consono alle finalità statutarie evitando atteggiamenti che possano arrecare danno all'Associazione ed alla sua immagine.

I rappresentanti dei soci-persone giuridiche hanno diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle persone rappresentate.

Art. 7 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

- recesso;
- morosità;
- esclusione;
- decesso.

Il recesso è libero e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per il mancato pagamento della quota sociale annuale entro il mese di marzo di ogni anno.

L'esclusione viene deliberata dal Collegio dei Probiviri previa contestazione degli addebiti, per un comportamento incompatibile con le finalità statutarie o che danneggi materialmente o moralmente l'Associazione stessa.

La perdita della qualità di socio per qualunque motivo non comporta la restituzione delle quote versate né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 – ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Sindaci.

Tutti gli organi durano in carica tre anni e i loro componenti possono essere rieletti.

Tutte le cariche e gli incarichi sono attribuiti esclusivamente a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese autorizzate e documentate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Sono escluse dalla presente norma le prestazioni professionali dei soci erogate su incarico deliberato del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, assunte nell'ambito dello Statuto e del Codice Civile, vincolano anche gli assenti ed i dissenzienti.

Essa si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno, normalmente entro il 30 maggio, e vi possono partecipare tutti i soci.

Si riunisce inoltre ogni qual volta lo richiedano il Consiglio Direttivo, o i due terzi del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri, o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere

indirizzata per iscritto al Presidente, che ha l'obbligo di inviare la convocazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente tutti gli elementi di rito, da inviare ai singoli soci, per posta ordinaria o elettronica, almeno trenta giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione è diramato anche mediante pubblicazione sul sito Internet.

La presidenza dell'Assemblea è assunta provvisoriamente dal Presidente per constatarne la legale costituzione e dichiararne l'apertura; subito dopo l'Assemblea elegge il suo presidente, il suo segretario e un collegio di tre scrutatori, valido per l'intera sessione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il diritto a voto è riservato ai soli soci maggiorenni.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto a voto.

Per le delibere aventi per oggetto le modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Le delibere assembleari sono pubblicate sul sito Internet dell'Associazione per almeno trenta giorni consecutivi.

ART. 10 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Sono attribuzioni dell'Assemblea Generale:

- deliberare lo statuto sociale e le sue modifiche;
- discutere e votare la relazione annuale sull'attività svolta ed il rendiconto economico e finanziario di gestione;
- deliberare il programma di attività ed il bilancio di previsione;
- eleggere, quando previsto, i componenti gli organi statutari, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere (presenza femminile non inferiore al 40%, approssimazione per difetto);
- deliberare sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs.vo 460/97, art. 10, comma 1, lettera f);
- deliberare il Regolamento Generale;
- deliberare il regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri;
- deliberare eventuali altri regolamenti utili per una migliore gestione dell'Associazione;
- deliberare su tutto ciò che attiene alla gestione dell'Associazione e che venga posto all'Ordine del Giorno.

ART. 11– IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione in tutti gli atti, sia interni che esterni, ed in giudizio. E' eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto con votazione separata.

Assolve in particolare ai seguenti compiti:

- a) sovrintende al buon andamento dell'Associazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) convoca l'Assemblea Generale dei soci;
- d) compie tutti gli atti giuridici, negoziali e contrattuali, relativi alla gestione del patrimonio dell'Associazione, anche di natura immobiliare, che impegnano l'Associazione nei confronti

dei terzi e che siano necessari o utili per il perseguimento dei fini sociali, su conforme delibera del Consiglio Direttivo;

- e) può essere delegato dal Consiglio Direttivo per la gestione ordinaria di settori o per l'amministrazione straordinaria dell'Associazione o di determinate categorie di affari;
- f) ha facoltà di assumere ogni determinazione e atto per agire o resistere in giudizio e di esperire qualunque rimedio giudiziale o stragiudiziale, onde perseguire le finalità statutarie e nell'interesse dell'Associazione;
- g) firma i processi verbali delle adunate del Consiglio Direttivo dopo che sono stati approvati.

In casi di particolare urgenza, il presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento temporanei è sostituito dal vice presidente.

Le dimissioni del presidente comportano la decadenza del Consiglio Direttivo e deve essere convocata l'assemblea per il rinnovo dell'intero organo.

ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro consiglieri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto tra i soci aventi diritto a voto ed ammessi da almeno 180 giorni.

Nella prima riunione nomina tra i suoi componenti il vice-presidente.

Ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, salvi i poteri riservati al presidente come previsti all'articolo precedente e, in via di esempio e non tassativa:

- dirige l'Associazione e ne promuove e realizza tutte le iniziative idonee al perseguimento dei fini statutarie;
- predispone il programma da sottoporre all'assemblea dei soci e seguirne l'attuazione;
- amministra il patrimonio dell'associazione;
- predispone ed approva il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- delibera le variazioni di bilancio per mandato assembleare;
- redige e cura eventuali regolamenti, necessari, per una più funzionale gestione dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea;
- istituisce e chiude sedi locali, emana regolamenti per il funzionamento delle stesse e controlla le loro attività;
- delibera sulle domande di adesione e dichiara la morosità dei soci;
- delibera l'importo della quota di adesione e della sociale quota annuale;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale; di questi ultimi gli è demandata l'interpretazione, salvo ricorso all'Assemblea Generale;
- accende conti correnti postali e bancari da intestare all'Associazione;
- delibera su ogni altra questione inerente all'attività dell'Associazione che non competeva ad altri organi.

Le delibere del Consiglio sono vincolanti per tutti i soci, nell'ambito delle attribuzioni statutarie.

Alle sue riunioni partecipa con voto consultivo il Past President che, su delega del presidente, può assumere incarichi di rappresentanza.

ART. 13 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si intende validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' convocato e presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente eletto nella prima riunione.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno due dei componenti e, comunque, almeno una volta ogni trimestre.

La convocazione è fatta tramite comunicazione scritta, inviata almeno sette giorni prima per posta o per via telematica. Essa deve contenere l'indicazione del luogo, l'orario della convocazione e l'ordine del giorno.

Il consiglio può deliberare anche in assenza delle presenti formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

In caso di decesso o dimissione di un Consigliere e nel caso di assenza di un Consigliere, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, quest'ultimo, alla prima convocazione utile, provvede alla sua sostituzione provvisoria, nominando un consigliere scelto tra i soci che sarà confermato o sostituito alla prima Assemblea utile. Il consigliere che subentra acquisisce l'anzianità del sostituito.

Art. 14 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti che sono eletti a scrutinio segreto dall'assemblea tra i soci di età maggiore di anni trenta che non assumono altre cariche all'interno dell'associazione. Il Collegio, che nomina al proprio interno il presidente, è validamente costituito con la presenza dei tre componenti effettivi, sostituibili con i componenti supplenti solo in caso di indisponibilità. La convocazione è effettuata dal presidente del Collegio con la comunicazione dell'ordine del giorno che deve avvenire almeno dieci giorni prima della riunione.

Il Collegio delibera sulla esclusione dei soci, sui ricorsi contro il diniego di ammissione nell'associazione e sulle questioni insorte in ordine alle elezioni degli organi dell'associazione. Decide altresì sulle controversie tra soci e sulle questioni disciplinari che gli sono sottoposte per iscritto anche da un singolo socio o da un organo dell'associazione. Le determinazioni del collegio sono motivatamente assunte a maggioranza dei tre componenti deliberanti e devono essere precedute da una adeguata istruttoria e dall'audizione degli interessati. Il Collegio, relativamente alle questioni disciplinari allo stesso sottoposte, può emettere provvedimenti di censura.

Il Collegio dei Probiviri, con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti, effettivi e supplenti, predispose e adotta il regolamento di funzionamento del collegio stesso, che deve essere sottoposto all'Assemblea Generale. La mancata approvazione del suddetto regolamento non preclude la regolare costituzione del collegio e la validità delle relative delibere che dovranno fondarsi sulle vigenti norme di legge, sui principi dell'ordinamento giuridico ed essere coerenti alle norme ed alle finalità esplicitate nel presente statuto.

Il Probiviro che per due volte consecutive si assenta ingiustificatamente dalle riunioni decade dalla sua carica e – senza alcun'altra formalità – è sostituito dal primo dei non eletti, con delibera del Collegio stesso.

Art. 15 - IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri, di cui due supplenti, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale.

Il Collegio:

- a) esamina il bilancio consuntivo e quello preventivo con tutti i documenti relativi e ne riferisce con rapporto scritto al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
- b) ha l'obbligo di esaminare la cassa e i libri contabili, quando ne sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci, e può procedervi di propria iniziativa, anche singolarmente, ogni membro, in qualsiasi tempo; degli accertamenti eseguiti è redatto processo verbale;
- c) ha diritto di assistere, anche nella persona dei singoli componenti, alle riunioni del C.D. e di far inserire a verbale le proprie osservazioni.

Il sindaco che per tre volte consecutive si assenta ingiustificatamente dalle riunioni del Collegio decade dalla carica e – senza alcun'altra formalità – è sostituito dal primo dei non eletti, con delibera del Collegio stesso.

ART. 16 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote dei Soci;
- donazioni e lasciti;
- proventi derivanti dalla raccolta fondi, e dalle attività connesse a quelle statutarie;
- beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, sia di Stati facenti parte dell'U.E. che esterni alla stessa, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti o al raggiungimento dei fini statutari;
- entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione;
- ogni altro tipo di entrata dipendente da attività istituzionali o ad esse connesse, comunque coerente con le finalità di solidarietà sociale proprie dell'Associazione.

Le quote sociali, di adesione ed ogni altro pagamento a favore dell'Associazione sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Tutte le entrate, a qualunque titolo, devono essere iscritte in contabilità e a bilancio.

Tutti i beni patrimoniali devono essere inventariati.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale ed è tassativamente esclusa la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, conformemente al disposto di cui all'art.10 del D.l.vo 460/1997 e s.m.i., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 17 – BILANCI

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari ed economici di competenza ed è correlato della relazione della Presidenza e del Collegio dei Sindaci.

Il bilancio consuntivo è redatto in termini economici e finanziari. Esso deve contenere tutti i fatti amministrativi che si riferiscono ad operazioni implicanti riscossioni o pagamenti in denaro, e che pertanto interessano la cassa e/o i conti bancari e postali.

Esso è redatto in base alle risultanze contabili al 31 Dicembre di ogni anno ed è correlato della relazione del presidente riguardante l'andamento della gestione economica dell'esercizio concluso ed i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.

E' accompagnato dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dall'inventario dei beni di proprietà ed in uso. L'inventario è aggiornato annualmente e deve essere redatto in modo che siano chiaramente identificabili sia i beni che la rispettiva proprietà.

Entro il 30 maggio di ogni anno è sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati alla realizzazione e al potenziamento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, con divieto di distribuzione ai soci, sia diretta che indiretta.

Sul bilancio consuntivo e relative relazioni non esercitano il diritto di voto:

- gli amministratori il cui operato è sottoposto a valutazione;
- i soci ammessi nell'anno seguente a quello cui si riferisce il bilancio

Il rendiconto, completo di relazioni e inventario, e il bilancio di previsione deliberati sono pubblicati sul sito Internet dell'Associazione almeno per 20 giorni consecutivi.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che procederanno alla liquidazione del patrimonio sociale.

Le attività patrimoniali nette, risultanti eventualmente dalla liquidazione, saranno devolute ad altre associazioni o organizzazioni ONLUS aventi fini analoghi, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1966 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, conformemente all'art.10, comma 1, lett. f), del d.lvo 460/1997.

Il Presidente
Deborah Ricciardi

